

Ordinanza n. 3807

Disposizioni urgenti di protezione civile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2007, n. 3634 recante interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2009, n. 3798, recante disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare il rischio della diffusione del virus influenzale A (H1N1);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo e nominato il Prefetto di Palermo-Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTI il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, l'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3669 del 17 aprile 2008 e la nota del 10 settembre 2009 del Commissario delegato;

OMISSIS

ART. 8

1. Le determinazioni della Conferenza di servizi di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3759 del 30 aprile 2009, tengono luogo dei pareri, dei visti e delle autorizzazioni, forniti dalla Commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5, della legge 16 aprile 1973, n. 171 e successive modificazioni, ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2009

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
F.to Silvio Berlusconi

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 219 del 21-9-2009